

REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

57 anni di età nel 2002 (vedi Tabella 1)

oppure

a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 37 anni nel 2002, che gradualmente salirà a 40 anni (vedi Tabella 1).

Tabella 1	REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ							
anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 in poi
età + anzianità contributiva	56+35	57+35	57+35	57+35	57+35	57+35	57+35	57+35
anzianità contributiva	37	37	37	38	38	39	39	40

Non basta avere maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire della pensione di anzianità. La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette "**finestre d'uscita**" (vedi tabella3) fissando le decorrenze per il pensionamento successivamente al perfezionamento dei requisiti.

LAVORATORI PRECOCI

Per alcune categorie di lavoratori si continua ad applicare la vecchia più favorevole normativa: possono cioè andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età ed anzianità come indicati nella seguente tabella introdotta dalla legge 335/95.

Tabella 2	REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ dei "PRECOCI"							
anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 in poi
età + anzianità contributiva	54+35	55+35	55+35	56+35	56+35	57+35	57+35	57+35
anzianità contributiva	37	37	37	38	38	39	39	40

Da gennaio 2002 possono andare in pensione se i requisiti sono raggiunti nel 2001, con 55 anni di età e 35 di contribuzione o, a prescindere dall'età, con 37 anni di contributi le categorie seguenti:

- *Lavoratori dipendenti con qualifica di operai e lavoratori ad essi equivalenti (in attesa che la legge stabilisca le categorie);*
- *Lavoratori dipendenti che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (cosiddetti "precoci")*
- *Lavoratori collocati in mobilità*

FINESTRE di USCITA dal 2000 in poi

- se i requisiti sono raggiunti entro il **1° trimestre** dell'anno la prima finestra utile è quella di **luglio** dello stesso anno
- se i requisiti sono raggiunti entro il **2° trimestre** la finestra utile è quella di **ottobre** dello stesso anno
- se i requisiti sono raggiunti entro il **3° trimestre** la finestra è quella di **gennaio** dell'anno successivo
- se i requisiti sono raggiunti entro il **4° trimestre** la finestra è quella di **aprile** dell'anno successivo.

Tabella 3		FINESTRE DI USCITA	
DATA ENTRO LA QUALE MATURANO I REQUISITI		DECORRENZA DELLA PENSIONE	
31.03.2001	35 anni di contributi + 56 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.07.2001	Solo i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2001
30.06.2001	35 anni di contributi + 56 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.10.2001	Solo i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2001
30.09.2001	35 anni di contributi + 56 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.01.2002	
31.12.2001	35 anni di contributi + 56 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.04.2002	
31.03.2002	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi al 31.03 + 57 anni entro il 30.06.2002	01.07.2002	
30.06.2002	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi al 30.06 + 57 anni entro il 30.09.2002	01.10.2002	
30.09.2002	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.01.2003	
31.12.2002	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.04.2003	
31.03.2003	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi al 31.03 + 57 anni entro il 30.06.2003	01.07.2003	
30.06.2003	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi al 30.06 + 57 anni entro il 30.09.2003	01.10.2003	
30.09.2003	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.01.2004	
31.12.2003	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.04.2004	
31.03.2004	35 anni di contributi + 57 anni di età oppure 38 anni di contributi al 31.03 e 57 anni entro il 30.06.2004	01.07.2004	
Tabella 4		FINESTRE DI USCITA "LAVORATORI PRECOCI"	
DATA ENTRO LA QUALE MATURANO I REQUISITI		DECORRENZA DELLA PENSIONE	
31.03.2002	35 anni di contributi + 55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.07.2002	Solo i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2002
30.06.2002	35 anni di contributi + 55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.10.2002	Solo i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2002
30.09.2002	35 anni di contributi + 55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.01.2003	
31.12.2002	35 anni di contributi + 55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.04.2003	

31.03.2003	35 anni di contributi + 55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.07.2003	Solo i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2003
30.06.2003	35 anni di contributi +55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.10.2003	Solo i lavoratori che hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2003
30.09.2003	35 anni di contributi + 55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.01.2003	
31.12.2003	35 anni di contributi +55 anni di età oppure 37 anni di contributi	01.04.2003	

CHIARIMENTI SULLA LETTURA DELLA TABELLA 4

Il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando si maturano i requisiti di contribuzione e di età nelle date indicate nella colonna di sinistra, che per il 2002 sono di 55 anni di età e 35 anni di contributi, o, a prescindere dall'età, 37 anni di contributi. La legge, però, ha stabilito che anche se l'assicurato ha maturato i requisiti (35+55 o in alternativa 37 di contributi), ed ha perciò acquisito il diritto, non può andare in pensione con le finestre di luglio e di ottobre se non ha compiuto i 57 anni di età come indicato nella colonna di destra. Ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni di contributi.

* * * * *

N.B.: sono validi i periodi di malattia e inabilità temporanea al lavoro derivante da infortunio di durata non inferiore a 7 giorni. Dal 1° gennaio 1997 cambiano i criteri per la valutazione ai fini pensionistici delle assenze per malattia. Le assenze per malattia senza retribuzione, attualmente riconosciute per 52 settimane nell'intera vita lavorativa, salgono al ritmo di 2 mesi ogni 3 anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi nel triennio 2009-2011; ad esempio nel triennio 2000-2002 sono riconosciute 70 settimane (16 mesi).

Invalidità

A decorre dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è riconosciuta una invalidità superiore al 74% è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla

pensione e della misura, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni.

Maternità, assistenza ai figli o portatori di handicap

Sono periodi validi per il conteggio della anzianità contributiva:

- Astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto);
- Astensione facoltativa per entrambi i genitori

entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti;

- Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell'assenza; se il bambino ha un'età compresa tra i tre e gli otto anni, l'assenza non può superare i cinque giorni l'anno per ciascun genitore;
- Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruito anche dal padre.
- Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado;
- Permessi mensili (tre giorni al mese) per la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap che abbia superato i tre anni di età a condizione che non sia ricoverato;
- Assenza per congedo straordinario per l'assistenza di soggetti portatori di grave handicap per la durata massima di due anni.

Il Servizio Militare

Sono validi i periodi di:

servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle forze armate italiane. Sono validi anche i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, prigionia, partecipazione alle formazioni

partigiane dopo l'8 settembre 1943, come partigiano combattente, se riportati sul foglio matricolare; servizio nella Croce Rossa Italiana o nel Sovrano Militare Ordine di Malta; servizio prestato nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; servizio dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946 nell'Unione Protezione Antiaerea (solo per gli uomini); servizio nel Corpo di Polizia dell'Africa Italiana servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco come "vigile del fuoco ausiliario" e periodi di servizio svolti tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenza di guerra; servizio militarizzato successivo al 10 giugno 1940 lavoro coatto o cattività dei civili internati in Germania prima del 15 ottobre 1946 servizio militare prestato nelle forze armate tedesche nella seconda guerra mondiale dagli altoatesini e dalle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina D'Ampezzo e di Tarvisio e nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, che abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie

Occorre presentare il Foglio matricolare o stato di servizio rilasciato dal Distretto militare o dalle Capitanerie di porto. Per il servizio prestato dopo il 31 dicembre 1945 si può presentare una dichiarazione sostitutiva su un apposito modulo dell'INPS. Per l'accredito figurativo è necessario almeno un contributo precedente o successivo al servizio militare.

La Laurea

I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e i lavoratori soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi

professionisti senza Cassa di categoria) possono coprire, versando la relativa somma, il periodo del corso legale di laurea (non vengono presi in considerazione gli anni "fuori corso").

Sono equiparati alla laurea:

* *la laurea conseguita all'estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia*

* *le lauree in teologia o altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede*

Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria.

A seguito della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 184 del 30.4.97 in materia di riscatto laurea, in vigore dal 12.7.97, sono altresì riscattabili semprechè non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti:

- *i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni non superiori a tre);*
- *i diplomi di specializzazione*
- *i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni*

Per questi ultimi titoli universitari non è necessario che gli stessi siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera. Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. Dal 12.7.1997 il riscatto può essere chiesto per due o più corsi a seguito dei quali siano stati conseguiti i suindicati titoli anche se ottenuti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. E' necessario che i titoli conseguiti per i corsi di laurea siano rilasciati da una università.

CONDIZIONI

- Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati.
 - Aver versato almeno un contributo settimanale all'INPS in qualunque momento della vita assicurativa.
- I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.

ESCLUSIONI

Quando l'interessato durante gli studi universitari ha svolto attività lavorativa ovvero quando il periodo del corso di laurea è già stato riscattato presso un'altra gestione pensionistica.

Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità